



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ADUNANZA N. 157 LEGISLATURA N. VIII

DE/VP/S12    Oggetto:    Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive  
 0 NC                            extra-alberghiere - Art. 28 comma 1, LR n. 9/2006 -  
    Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1011/2007.

Prot. Segr.  
356

L'anno duemilaotto addì 10 del mese di marzo a Monsano presso la sede dell'impresa Chema Diagnostica - via Campania 2 si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente |
| - Ascoli Ugo         | Assessore  |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore  |
| - Marcolini Pietro   | Assessore  |
| - Mezzolani Almerino | Assessore  |
| - Minardi Luigi      | Assessore  |
| - Pistelli Loredana  | Assessore  |

- Sono assenti:
- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Agostini Luciano  | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco   | Assessore       |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore       |
| - Petrini Paolo     | Assessore       |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente Spacca Gian Mario.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**OGGETTO: REQUISITI TECNICI RELATIVI ALLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE. ARTICOLO 28, COMMA 1, LEGGE REGIONALE N. 9/2006. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1011 DEL 17/9/2007.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO**, il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA**, la proposta del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

### DELIBERA

di approvare le seguenti modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1011 del 17 settembre 2007 concernente la definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere di cui all'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 9/2006:

- a) la lettera c) del punto 6.1 è così sostituita:  
"c) camere con più posti letto, anche sovrapposti del tipo a castello, con un minimo di otto metri cubi a posto letto; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo comune";
- b) la lettera d3) del punto 8.1 è così sostituita:  
"d3) superficie minima del locale o dei locali soggiorno delle unità abitative composte da più vani, senza posto letto:
  - metri quadrati dieci per il soggiorno fino a due persone;
  - metri quadrati dodici per il soggiorno di tre o più persone";
- c) dopo la lettera d3) del punto 8.1 è aggiunta la seguente lettera:  
"d4) in caso di posti letto posizionati nel locale soggiorno la superficie minima dello stesso è aumentata a metri quadrati quattordici nel caso di soggiorno fino a tre persone e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

determinata in metri quadrati dodici aumentati di metri quadrati quattro per ogni letto aggiunto, con un massimo di quattro letti, nel caso di soggiorno di quattro o più persone”.

- d) dopo il punto 8.3 è aggiunto il seguente punto:  
“ 8.4 Le superfici minime fissate dalle lettere d1), d2), d3) e d4) sono calcolate al netto delle superfici dei bagni come indicate alla lettera g1).”.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Dott. Bruno Brandoni)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

(Dott. Gian Marco Spacca)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

*Premessa e riferimenti normativi:*

Il Titolo II, capo II, sezione I della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: “Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo” regola l’attività esercitata dalle strutture ricettive extra-alberghiere distinguendole in: attività ricettive rurali e residenze d’epoca (articolo 21), case per ferie e ostelli per la gioventù (articolo 22), rifugi alpini ed escursionistici (articolo 25), esercizi di affittacamere (articolo 26), case e appartamenti per vacanze (articolo 27).

L’articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 9/2006 dispone che la suddette strutture devono possedere, oltre i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.

Con la deliberazione n. 1011 del 17/9/2007 la Giunta regionale ha approvato i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere ai sensi dell’articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 9/2006. In particolare i requisiti regolamentano le attività ricettive rurali, le residenze d’epoca, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini ed escursionistici, gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze.

La normativa, inoltre, contiene le modalità di calcolo delle superfici e le caratteristiche dei locali bagno a servizio delle singole strutture ricettive.

*Proposta:*

La concreta attuazione delle suddette norme ha evidenziato la necessità, per quanto concerne le tipologie dei rifugi alpini ed escursionistici nonché delle case ed appartamenti per vacanze, di introdurre alcune lievi modifiche ed integrazioni in grado di evitare difformità interpretative e rendere pienamente applicabili le norme.

Tutto ciò premesso, il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l’approvazione da parte della Giunta regionale, le modifiche e le integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1011/2007, di seguito riportate:

- a) la lettera c) del punto 6.1 è così sostituita:  
“c) camere con più posti letto, anche sovrapposti del tipo a castello, con un minimo di otto metri cubi a posto letto; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo comune”;
- b) la lettera d3) del punto 8.1 è così sostituita:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

- “d3) superficie minima del locale o dei locali soggiorno delle unità abitative composte da più vani, senza posto letto:
- metri quadrati dieci per il soggiorno fino a due persone;
  - metri quadrati dodici per il soggiorno di tre o più persone”;
- c) dopo la lettera d3) del punto 8.1 è aggiunta la seguente lettera:  
“d4) in caso di posti letto posizionati nel locale soggiorno la superficie minima dello stesso è aumentata a metri quadrati quattordici nel caso di soggiorno fino a tre persone e determinata in metri quadrati dodici aumentati di metri quadrati quattro per ogni letto aggiunto, con un massimo di quattro letti, nel caso di soggiorno di quattro o più persone”.
- d) dopo il punto 8.3 è aggiunto il seguente punto:  
“8.4 Le superfici minime fissate dalle lettere d1), d2), d3) e d4) sono calcolate al netto delle superfici dei bagni come indicate alla lettera g1).”.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Mario Ruggini)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Dott. Mariano Landi)

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Dott. Bruno Brandoni)